



ALPE ADRIA IMPRESE - CASARTIGIANI -

SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

Lunedì 18 luglio 2022
anno diciottesimo – n. 64

Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi


Sede legale e amministrativa:

31046 **Oderzo (TV)**
Via degli Alpini, 15
Tel. : 0422 815 544
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263
e-mail: info@alpeadriaimprese.it
Sito ufficiale: www.alpeadriaimprese.it



Sedi operative e recapiti:



31046 **Oderzo (TV)**
Via degli Alpini, 15

31045 **Motta di Livenza (TV)**
Via Riviera Scarpa, 51/E

31020 **San Vendemiano (TV)**
Via Friuli, n.9/A

31048 **San Biagio di Callalta (TV)**
Via Postumia Centro, n.66

31038 **Paese (TV)**
Via della Resistenza, n.38/A

31100 **Treviso (Zona Fiera)**
Viale IV Novembre, 113

NUMERO DI TELEFONO:

0422 815 544

NUMERO DI FAX:

0422 710 484

INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:

info@alpeadriaimprese.it

SITO INTERNET:

www.alpeadriaimprese.it

... [seguici su facebook](#)



Periodico online di informazione economica e sindacale, di attualità e cultura locale edito da: A.A.I. – Associazione Artigianato e Piccole Medie Imprese, in sigla Alpe Adria Imprese, Acronimo AAI, C.F. 94057310263, via degli Alpini, 15, Oderzo (TV) – iscrizione Tribunale di Treviso n° 198/2012 del 05/11/2012 – Direttore Responsabile: Tiziano Gava

AAI

ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|---|--|
| <p>Registro titolari effettivi</p> <p><i>Decreto MEF 29.4.2022, n. 55</i></p> | <p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le disposizioni attuative in materia di antiriciclaggio con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla comunicazione al Registro Imprese dei dati/informazioni relativi alla titolarità effettiva dei soggetti (imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini), ai fini della relativa iscrizione/conservazione nella Sezione Autonoma/Sezione Speciale;• all'accesso/consultazione dei predetti dati da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 e di terzi (ossia, del pubblico e di qualunque altra persona fisica/giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi). |
| <p>Nuova detrazione barriere architettoniche</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.5.2022, n. 291</i></p> | <p>La nuova detrazione di cui all'art. 119-ter, DL n. 34/2020 nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta anche qualora l'intervento sia stato iniziato nel 2021.</p> <p>In particolare, per le spese sostenute nel 2021 spetta la detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR (50%); per quelle sostenute nel 2022 spetta la nuova detrazione (75%).</p> |
| <p>Aliquota IVA cessione veicoli a disabili</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 30.5.2022, n. 313</i></p> | <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti con disabilità, dal 29.1.2022, per effetto di quanto stabilito dal DM 13.1.2022, è sufficiente che il disabile presenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'atto notorio/dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione;• copia semplice della patente dalla quale risulti l'indicazione degli adattamenti, anche di serie, del veicolo agevolabile, prescritti dalla Commissione medica locale ex art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 285/92. |

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Nell'ambito del recente DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” sono previste una serie di specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate.

DATI 8 – 5 – 2% INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO

In base alle nuove disposizioni il **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta (come già previsto in passato);
- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
- **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, **anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 %**, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.

| <i>Data presentazione dichiarazione da parte del sostituito</i> | <i>Termine invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate da parte del sostituito</i> |
|---|--|
| entro il 31.5 | 15.6 |
| dall'1.6 al 20.6 | 29.6 |
| dal 21.6 al 15.7 | 23.7 |
| dal 16.7 al 31.8 | 15.9 |
| dall'1.9 al 30.9 | 30.9 |

Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);

- **conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo** a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, **anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 %**.



Quanto sopra trova applicazione **a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022** (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Semplificazioni” in esame) e pertanto dal **mod. 730/2023**.

DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE/MOD. INTRA

È disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:

- è differito **dal 16.9 al 30.9** il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al **secondo trimestre**. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è fissato **entro il mese successivo al periodo di riferimento** il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):

delle cessioni/acquisti di beni intracomunitari;

- delle prestazioni di servizi rese/ricevute a/da soggetti passivi UE.

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.

DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

È disposto il **differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022** del termine di presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per il 2020 e per il 2021.

EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

Con l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'art. 28, D.Lgs. n. 346/90 è disposto che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l'importo erogato.

DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA

In base ai commi 1 e 2 dell'art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 è prevista una limitazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:

- senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;
- oppure
- con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d'imposta);

non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, **con o senza modifiche** dei dati, tramite un CAF/professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell'intermediario stesso. In tal caso, il controllo da parte dell'Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Ora, il Decreto in esame prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF/professionista abilitato:

- **non è soggetta al controllo formale** dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata, **senza modifiche**;
- **è soggetta al controllo formale** se presentata **con modifiche**. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF/professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.



Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal **mod. 730/2023 relativo al 2022**.

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, **alternativamente**, che:

- il contratto sia stipulato con l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni/Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. "contratti assistiti");
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un'**apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente** (c.d. "contratti non assistiti").

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) **può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio**, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.

DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE

Per effetto della modifica dell'art. 83, comma 1, TUIR:

- l'esclusione dall'applicazione del c.d. "**principio di derivazione rafforzata**" è ora circoscritta alle **micro-imprese ex art. 2435-ter**, C.c. che non hanno "optato" per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di **redazione del bilancio in forma ordinaria**, anche per tali soggetti "*valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai ... principi contabili*".



La novità in esame che, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un "doppio binario", determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, dal 2022;

- i **criteri di imputazione temporale** hanno effetto ai fini fiscali anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della **correzione di errori contabili**. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione "*evita ... alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRESIRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento*".

ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

A **decorrere dal** periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal **2022**, è **abrogata** la disciplina di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate "**di comodo**" le società c.d. "**in perdita sistematica**", ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
 - risultano in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il **restante periodo d'imposta** dichiarano un **reddito inferiore a quello minimo** presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

ABROGAZIONE ADDIZIONALE IRES

A **decorrere dal** periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia, in generale, dal **2021**, è **abrogata** l'addizionale IRES di cui all'art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell'utile) applicabile alle società/enti commerciali residenti in Italia:

- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio;
- emittenti azioni/titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a € 20 miliardi determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI

Il Legislatore ha modificato "formalmente" le disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente. In particolare:

- è confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, ora prevista come deduzione a sè stante;
- **le deduzioni previste:**
 - dal comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, ossia rispettivamente la deduzione per contributi INAIL e per spese per apprendisti, disabili e CFL;
 - dal comma 4-bis.1, ossia la deduzione di € 1.850;ora si applicano con riferimento ai **lavoratori a tempo determinato**.

Dette modifiche decorrono dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia in generale già dal 2021.

ESTEROMETRO

L'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni/prestazioni) verso/da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro") **non è richiesto**, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite Sdl, **anche per gli acquisti di beni/servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 **di importo non superiore a € 5.000** (considerando la singola operazione). Trattasi, in particolare, degli acquisti di carburante, delle prestazioni alberghiere/dei ristoranti effettuate all'estero.

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO

È **differito da 20 a 30 giorni** il termine:

- per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- per la "denuncia", a carico delle parti contraenti/relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione/verificarsi degli eventi che danno luogo ad un'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro.

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO

In base al nuovo comma 596-bis all'art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di **estendere**, con un apposito Provvedimento, **le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo** agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA/VERSO L'ESTERO

È **ridotto da € 15.000 a € 5.000** l'importo delle operazioni che gli intermediari bancari/operatori finanziari/operatori non finanziari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da/verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati per conto/a favore di persone fisiche, enti non commerciali/società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l'individuazione delle operazioni "frazionate".



La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle **operazioni effettuate nel 2021**.

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE

Intervenendo sull'art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è disposto che l'**esenzione IVA** prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi/cura/riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie **“si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”**.

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da **case di ricovero e cura non convenzionate** con il sistema sanitario e quest'ultima acquista la prestazione sanitaria da un professionista che applica l'esenzione in esame.

In tale fattispecie l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura **fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario**.

IVA AL 10% PER “RICOVERO E CURA” NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI

Modificando il n. 120 della Tab. A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l'**aliquota IVA ridotta del 10%** per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari è ora disposto che la stessa **aliquota IVA del 10% è applicabile anche** alle:

- prestazioni di **ricovero e cura**, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, **diverse da quelle esenti** ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19.

DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall'art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), **i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell'addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022** (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).

Nei Comuni per i quali:

- nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale differenziate per scaglioni di reddito;
- e
- **non viene adottata** la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni **entro il 31.7** oppure la stessa **non viene trasmessa al MEF entro il 20.12** per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011;

l'addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica **sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021**, con eliminazione dell'ultima.

PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP

È prorogata fino al 31.12.2026 l'applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell'installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

ENTI TERZO SETTORE

Con la modifica dell'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è disposta l'applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di migrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

- al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;
- al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.



Alla proroga in esame è collegato il **differimento al 30.11.2022** dell'invio da parte del contribuente dell'**autodichiarazione** attestante il rispetto dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework degli **aiuti COVID-19**.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

È prorogato dal 30.6 al **31.12.2022** il termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021**.

Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa **“è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato», che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica del COVID-19.**

SCADENZARIO FISCALE Mese di Luglio 2022

Lunedì 18 luglio 2022

| | |
|--|--|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE | Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |

| | |
|--|---|
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI | Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018. |
| RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI | Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
| RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) di importo non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto. |
| INPS DIPENDENTI | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
| INPS AGRICOLTURA | Versamento della prima rata 2022 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |

Lunedì 25 luglio 2022

| | |
|----------------------|---|
| MOD. 730/2022 | Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 21.6 al 15.7: <ul style="list-style-type: none"> • consegna al dipendente/pensionato/collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4. |
|----------------------|---|

Domenica 31 luglio 2022

| | |
|---|--|
| IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS | Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza/prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS). |
| IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). |

| Lunedì 1 agosto 2022 | |
|---|--|
| INPS AGRICOLTURA | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre. |
| INPS DIPENDENTI | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
| CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE | Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno/secondo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
| ACCISE AUTOTRASPORTATORI | Presentazione all'Agenzia delle Dogane della domanda relativa al secondo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. |
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili)/secondo trimestre (soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021 e del nuovo termine di presentazione introdotto dal c.d. "Decreto Semplificazioni". |
| ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO PROROGA "DECRETO SOSTEGNI-TER" | Versamento delle rate scadute nel 2021 con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter"); • definizione (c.d. "stralcio e saldo") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali/Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. <p>Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro l'8.8.2022.</p> |

Tra gli adempimenti fiscali/versamenti in scadenza il 31.7 (domenica) differiti all'1.8 e ulteriormente differiti al 22.8.2022 (lunedì) per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto" si segnala:

- invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione estero metro relativa al secondo trimestre;
- versamenti imposte/contributi previdenziali (saldo/acconto) derivanti dal mod. REDDITI 2022 da parte dei soggetti che applicano la maggiorazione dello 0,40%.

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

| | |
|--|--|
| <p>Esonero contributivo per agenzie di viaggio e tour operator</p> <p>Messaggio INPS n. 2712 del 6 luglio 2022</p> | <p>L'INPS è intervenuto sulla misura che dispone a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. In seguito saranno fornite le istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico "Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2- ter", affinché ciascun datore, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, possa fornire le informazioni per determinare l'esatto ammontare dell'esonero spettante.</p> |
| <p>Definizione dei parametri per la certificazione della parità di genere</p> <p>Decreto 29 aprile 2022 (G.U. n. 152 del 1° luglio 2022)</p> | <p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità".</p> |
| <p>Ammortizzatori sociali: istruzioni per il versamento della contribuzione 2022</p> <p>Circolare INPS n. 76 del 30 giugno 2022 Messaggio INPS n. 2637 del 1° luglio 2022</p> | <p>L'INPS ha fornito indicazioni per il versamento della contribuzione (corrente e arretrata) dovuta, a partire da gennaio 2022, con riferimento a CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla Legge di Bilancio 2022.</p> <p>L'adeguamento della procedura di calcolo della contribuzione dovuta avverrà a decorrere dal mese di competenza luglio 2022 (primo mese corrente) mentre la contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022 (mesi progressi) sarà regolata nei flussi UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2022.</p> |
| <p>Decontribuzione Sud prorogata fino a dicembre 2022</p> <p>Ministro per il Sud Comunicato stampa del 24 giugno 2022</p> | <p>Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione UE ha accolto la richiesta del Governo di prorogare la decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia; la scadenza della misura è stata posticipata al 31 dicembre 2022.</p> |
| <p>Decreto semplificazioni 2022: le novità in materia di lavoro</p> <p>DL n. 73 del 21 giugno 2022 (G.U. n. 143 del 21 giugno 2022) INL, Nota n. 3820 del 23 giugno 2022</p> | <p>È stato pubblicato il Decreto Legge recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", che prevede novità anche in materia di lavoro, tra cui la proroga dei termini per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, interventi di sostegno alle famiglie con figli con disabilità in tema di assegno unico e universale per i figli a carico, misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, nonché la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.</p> |

COMMENTI

AGGIORNATO IL PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il suddetto Protocollo ha l’obiettivo di fornire **indicazioni operative aggiornate**, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Di seguito si illustrano le principali misure.

Obblighi di informazione

Il datore di lavoro è tenuto ad **informare tutti i lavoratori e chiunque entri** nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale potrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea** e l’accesso sarà negato in caso di temperatura superiore a 37,5°C.

Le persone in tale condizione

- saranno momentaneamente isolate e munite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate,
- non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
- dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla legge.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire, anche attraverso il medico competente (se presente), la massima collaborazione nel caso in cui l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Il Protocollo impone di favorire **orari di ingresso/uscita scaglionati** in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa); laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da tali locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Pulizia e sanificazione in azienda

In materia di pulizia e sanificazione delle aziende, viene confermato l’obbligo di **sanificare e igienizzare quotidianamente e periodicamente** l’azienda e in particolare le postazioni di lavoro e le aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona positiva al Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.

Il Protocollo precisa inoltre che occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Inoltre, in tutti gli ambienti di lavoro vanno adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Dispositivi di protezione individuali

Con riferimento all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti **FFP2**, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, viene ribadita la sua importanza quale **presidio per la tutela della salute dei lavoratori** ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il Protocollo prevede che il datore di lavoro **assicuri la disponibilità di FFP2**, in modo tale da consentire il suo utilizzo a tutti i lavoratori.

Il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare riguardo ai soggetti fragili. Analoghe misure vanno adottate anche nel caso in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali quali la tosse deve comunicarlo immediatamente all'ufficio del personale, che dovrà procedere all'**isolamento** del lavoratore. La persona sintomatica deve essere subito dotata di mascherina FFP2 (ove già non lo fosse).

SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di LUGLIO 2022

sabato 16 → lunedì 18 luglio 2022

Ritenute IRPEF mensili

Versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **giugno 2022**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2022**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili

Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2022**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2022**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **giugno 2022** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Versamenti sospesi COVID-19

Versamento della 19ª rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del DL n. 104/2020.

Adempimenti e versamenti INPS sospesi

Effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Addizionali

Versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**giugno 2022**).

mercoledì 20 luglio 2022

Contributi Previdai e Previdapi trimestrali

Versamento contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **aprile - giugno 2022**.

Versamento tramite bonifico bancario.

sabato 23 → lunedì 25 luglio 2022

Modello 730

CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio: consegnano al dipendente/pensionato i modd. 730 e 730-3 elaborati; inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4. I datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio: consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3; inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

domenica 31 → lunedì 1° agosto

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **giugno 2022**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **giugno 2022**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **giugno 2022**.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

Versamenti INPS sospesi e premi INAIL

Versamento della 5^a rata dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell'art. 3-quater del DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021, quale misura urgente a parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi andranno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **giugno 2022**.

Festività cadenti nel mese di luglio 2022

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

PRIVACY

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

Circolare informativa rivolta agli associati